

Spett.le

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE

FINANZE - RAGIONERIA GENERALE

DELLO STATO DI XXXX -

Antiriciclaggio di XXXX

Via XXXX n. XX

00000 XXXX -

anticipata a mezzo PEC:

rts-XX.rgs@pec.mef.gov.it

* * * * *

OGGETTO : MEMORIA DIFENSIVA (ex art. 18, L.689/1981) e contestuale richiesta di archiviazione della contestazione di infrazione al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (posizione n. XXXXX/A), a carico di XXXXX (C.F. XXX XXX XXX)-

* * *

• La sig.ra XXXX, nata a XXXX (XX) il X/X/XXXX, C.F.: XXX e residente in XXX (XXI), Viale XXX 1,

o valutate le motivazioni contenute nell'atto di contestazione richiamato in oggetto e notificato in data XX/XX/XX, (all.1)

ESPONE

i seguenti motivi difensivi che, in linea di diritto e nel merito, va ad esporre, dopo aver ricostruito i fatti.

FATTO

Con l'atto in oggetto, la Ragioneria generale dello Stato

contesta la violazione dell'art. 49, comma 5 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, modificato ed integrato dal decreto legislativo 21 maggio 2017, n. 90, per aver trasferito la somma di Euro X.000 (xxxmila/00), a mezzo di assegno bancario privo della clausola di non trasferibilità e, quindi, punendo tale infrazione ai sensi dell'art. 63, comma 1, del predetto decreto legislativo.

In ordine al fatto contestato, la parte,

PROPONE

i motivi difensivi che va analiticamente ad esporre:

1. SULLA NON SANZIONABILITA' DELLA VIOLAZIONE

AMMINISTRATIVA PER ASSENZA DI COLPA -

Come noto, la disciplina della materia in argomento punta a combattere il riciclaggio di denaro sporco e finanziamento del terrorismo ed è, ovviamente, per questa ragione che le norme in questione sono particolarmente rigorose.

Tuttavia, il protagonista di questa vicenda sanzionata è solo un onesto cittadino. Nello specifico, l'infrazione contestata andrebbe a sanzionare un trasferimento di denaro effettuato, in ambito familiare e con spirito di liberalità, solo per:

- contribuire al finanziamento della cerimonia nuziale della propria figlia;
- contribuire alle spese del funerale di un proprio familiare;
- acquistare beni e servizi utilizzati nella propria sfera

privata;

come da documentazione allegata che si versa in atti (all.2).

Ovviamente, non si intende qui eludere, né minimizzare

l'importanza della criticità proposta della mancata

apposizione di una clausola di non trasferibilità su un

assegno, ma, al riguardo, la circostanza che deve poter

illuminare come scusabile l'omissione è connessa al fatto che

da molti anni si deteneva un blocchetto degli assegni e solo

per questo esso era privo dell'indicazione prestampata della

necessaria clausola.

Per quanto detto, non si può non considerare che per potersi

legittimamente integrare una fattispecie sanzionabile si

richiede che l'agente, da un punto di vista psicologico, abbia

almeno una minima consapevolezza che la sua condotta possa

integrare un illecito.

Nel caso in argomento, invece, appare in maniera del tutto

evidente un palese difetto di colpa e non si può, peraltro,

non avere riguardo anche alla non gravità della violazione,

alle inesistenti conseguenze derivanti dall'ipotesi di

violazione contestata, nonché alla personalità ed alle

condizioni dell'agente.

Alla luce di ciò, si ritiene che una sanzione amministrativa

pecuniaria ingente come quella contestata (comprendendo in

questa locuzione anche la notevole misura prevista per la

possibile oblazione) sia da considerare sproporzionata ed

inadeguata per sanzionare la reale pericolosità ed insidiosità del fatto commesso, il quale sarebbe stato pacificamente evitato se solo il funzionario dell'istituto di credito avesse puntualmente adempiuto, con dovuta e diligente attenzione, ai dettami di una norma che richiederebbe anche ad esso di presidiare con consigli dissuasivi i possibili illeciti sanzionabili dei clienti, in particolar modo se commessi per incolpevoli errori meramente formali.

Per suffragare le ragioni difensive, si aggiunge anche che l'operazione contestata è un'unica operazione e non è stata sicuramente effettuata con modalità torbide o, comunque, tali da denotare intenti in alcun modo dissimulatori. Infatti, il titolo di credito presentato all'incasso ed oggetto di odierna contestazione non integra, neanche astrattamente, ipotesi di riciclaggio sia per l'origine che per la liceità della provvista, sia per compatibilità e coerenza logica degli importi quantitativi trasferiti.

E', infine, appena il caso di precisare che nessuno dei nominativi coinvolti in questa vicenda ha mai svolto attività illecite o contigue a fenomeni di criminalità e che la destinataria della sanzione non è stata mai colpita da questo genere di penalità, non meritando, quindi, di vedersi attribuire quella che oggi sta vivendo come un'ingiusta contestazione.

* * *

Per questi motivi, la parte, per come rappresentata,

CHIEDE

a codesto Ufficio di archiviare la contestazione in oggetto.

* * *

Si rimane a disposizione per la produzione di ogni ulteriore documento utile e, ai sensi dell'art. 18, L. 689/1981, di essere anche ascoltati sui punti decisivi della controversia.

* * *

Con osservanza.

XXXX, lì XX/X/XXXX

Per la parte

.....

La presente memoria si compone di n. 5 (cinque) pagine, numerate progressivamente.